



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11/09/2009

=====

ADDI' 11/09/2009 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MARUCCIO	Vincenzo	Assessore
		vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	NIERI	Luigi	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	RODANO	Giulia	"
COPPOTELLI	Anna Salome	"	SCALIA	Francesco	"
DALIA	Francesco	"	TIRALDI	Alessandra	"
DI CARLO	Mario	"	VALENTINI	Daniela	"
FICHERA	Daniele	"	ZARATTI	Filiberto	"
MANCINI	Claudio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: MONTINO - SCALIA - VALENTINI - ZARATTI

DELIBERAZIONE N. 692

Oggetto:

Comma 3 ter, art. 31 l.r. 16 luglio 1998, n. 30 - Agevolazione speciale per i cittadini ultrasessantenni ed i mutilati ed invalidi di guerra rientranti nello scaglione di reddito ISEE fino a 15 mila euro - Approvazione delle modalità per usufruire dell'agevolazione e della misura del rimborso regionale.



692 11 SET. 2009 PR

**OGGETTO:** comma 3 ter , art. 31 l.r. 16 luglio 1998, n. 30 - Agevolazione speciale per i cittadini ultrasettantenni ed i mutilati ed invalidi di guerra rientranti nello scaglione di reddito ISEE fino a 15 mila euro -Approvazione delle modalità per usufruire dell'agevolazione e della misura del rimborso regionale.

### LA GIUNTA REGIONALE

**SU PROPOSTA** dell'Assessore alla Mobilità;

**VISTA** la l.r. 16 luglio 1998, n.30, e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di trasporto pubblico locale;

**VISTA** la l.r. 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTA** la l.r. 28 dicembre 2007, n. 26, finanziaria regionale per l'esercizio 2008, ed in particolare il comma 1 dell'art. 67;


**VISTO** il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni recante norme di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale;

**CONSIDERATO** che il comma 3 ter dell'art. 31 della l.r. 30/98, inserito dal comma 1 dell'art. 67 della l.r. 26/2007, prevede una agevolazione speciale per i cittadini ultrasettantenni ed i mutilati ed invalidi di guerra rientranti nello scaglione di reddito ISEE fino a 15 mila euro, i quali hanno diritto alla libera circolazione sulle linee di trasporto pubblico locale su gomma e metropolitane nei comuni di residenza che ne facciano richiesta;

**TENUTO CONTO** che il citato comma stabilisce altresì che la Giunta regionale, previo accordo con i comuni interessati e nei limiti delle disponibilità del relativo capitolo del bilancio regionale, provvede a disciplinare le modalità per usufruire dell'agevolazione speciale e la misura del rimborso regionale ai comuni stessi;

**RITENUTO** pertanto di definire le seguenti modalità di fruizione dell'agevolazione speciale e la misura del rimborso regionale:

1. i Comuni interessati alla concessione dell'agevolazione speciale devono produrre alla Direzione Regionale Trasporti entro il 31 gennaio di ciascun anno una specifica comunicazione di adesione all'iniziativa per l'anno in corso;



Handwritten signature or initials.

692 11 SET. 2009 *FR*

2. per usufruire della libera circolazione, i soggetti aventi diritto devono munirsi di apposita tessera nominativa di riconoscimento rilasciata dal Comune di residenza anche tramite le associazioni di categoria;

la tessera di riconoscimento è rilasciata dal Comune dietro presentazione dell'apposita attestazione ISEE rilasciata ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le modalità in esso indicate, dal Comune stesso, dai Centri di Assistenza Fiscale (CAF), oppure dalle sedi ed Agenzie INPS;

la tessera è soggetta a convalida annuale da parte del Comune che ha provveduto al rilascio della tessera stessa dietro presentazione agli uffici comunali dell'apposita attestazione ISEE rilasciata con le predette modalità;

la tessera di riconoscimento, valida dalla data di rilascio fino al 31 dicembre del medesimo anno, deve essere contrassegnata da un numero identificativo e deve contenere altresì l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e foto del titolare;

3. entro il 28 febbraio di ciascun anno, relativamente al periodo 1° gennaio / 31 dicembre dell'anno precedente, i Comuni interessati, pena la decadenza dal diritto al rimborso, devono compilare lo schema riepilogativo disponibile sul sito Internet [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it) secondo le istruzioni in esso indicate.

Sulla base dei dati inseriti da ogni singolo Comune, l'amministrazione regionale al fine della determinazione del rimborso, provvederà a calcolare l'importo del valore dell'agevolazione con le seguenti modalità:

$$a) / 12 \times b) \times c)$$

dove:

- a) = abbonamento annuale o qualora non previsto, abbonamento mensile x 9,25;  
b) = numero delle tessere rilasciate in ciascun mese dell'anno di riferimento;  
c) = numero dei mesi di validità delle tessere (es. 10 mesi di validità per le tessere rilasciate nel mese di marzo);

4. quantificato il valore annuale delle agevolazioni per ogni singolo Comune, la Regione Lazio provvederà a determinare il rimborso forfettario regionale spettante ai Comuni interessati secondo la seguente formula:

$$f) / e) \times d)$$

dove:

- d) = valore annuale dell'agevolazione di ogni singolo Comune;  
e) = importo complessivo del valore annuale dell'agevolazione di tutti i Comuni



*LCM*

692 11 SET. 2009 *12*

aderenti all'iniziativa;

f) = importo disponibile nel Capitolo di bilancio regionale relativo all'agevolazione di cui alla presente deliberazione;

la liquidazione del rimborso spettante, che relativamente ad ogni tessera rilasciata non potrà comunque essere superiore al valore indicato al punto 3. lett. a), sarà effettuata a consuntivo a favore dei Comuni affidatari del servizio di trasporto con provvedimento del Direttore Regionale Trasporti.

ATTESO che il presente provvedimento non è soggetto alle procedure di concertazione con le parti sociali previste dalla D.G.R. n. 136 del 22 marzo 2006;

all'unanimità

DELIBERA

le motivazioni indicate in premessa formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.



di definire le seguenti modalità di fruizione dell'agevolazione speciale e la misura del rimborso regionale:

1. i Comuni interessati alla concessione dell'agevolazione speciale devono produrre alla Direzione Regionale Trasporti entro il 31 gennaio di ciascun anno una specifica comunicazione di adesione all'iniziativa per l'anno in corso;
2. per usufruire della libera circolazione, i soggetti aventi diritto devono munirsi di apposita tessera nominativa di riconoscimento rilasciata dal Comune di residenza anche tramite le associazioni di categoria;

la tessera di riconoscimento è rilasciata dal Comune dietro presentazione dell'apposita attestazione ISEE rilasciata ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le modalità in esso indicate, dal Comune stesso, dai Centri di Assistenza Fiscale (CAF), oppure dalle sedi ed Agenzie INPS;

la tessera è soggetta a convalida annuale da parte del Comune che ha provveduto al rilascio della tessera stessa dietro presentazione agli uffici comunali dell'apposita attestazione ISEE rilasciata con le predette modalità;

la tessera di riconoscimento, valida dalla data di rilascio fino al 31 dicembre del medesimo anno, deve essere contrassegnata da un numero identificativo e deve contenere altresì il nome, cognome, data di nascita e foto del titolare;



692 11 SET. 2009 R

3. entro il 28 febbraio di ciascun anno, relativamente al periodo 1° gennaio / 31 dicembre dell'anno precedente, i Comuni interessati, pena la decadenza dal diritto al rimborso, devono compilare lo schema riepilogativo disponibile sul sito Internet www.regione.lazio.it secondo le istruzioni in esso indicate.  
Sulla base dei dati inseriti da ogni singolo Comune, l'amministrazione regionale al fine della determinazione del rimborso provvederà a calcolare l'importo del valore dell'agevolazione con le seguenti modalità:

a) / 12 x b) x c)

dove:

- a) = abbonamento annuale o qualora non previsto, abbonamento mensile x 9,25;  
b) = numero delle tessere rilasciate in ciascun mese dell'anno di riferimento;  
c) = numero dei mesi di validità delle tessere (es. 10 mesi di validità per le tessere rilasciate nel mese di marzo);

4. quantificato il valore annuale delle agevolazioni per ogni singolo Comune, la Regione Lazio provvederà a determinare il rimborso forfettario regionale spettante ai Comuni interessati secondo la seguente formula:

f) / e) x d)

dove

- d) = valore annuale dell'agevolazione di ogni singolo Comune;  
e) = importo complessivo del valore annuale dell'agevolazione di tutti i Comuni aderenti all'iniziativa;  
f) = importo disponibile nel Capitolo di bilancio regionale relativo all'agevolazione di cui alla presente deliberazione;

la liquidazione del rimborso spettante, che relativamente ad ogni tessera rilasciata non potrà comunque essere superiore al valore indicato al punto 3. lett. a), sarà effettuata a consuntivo a favore dei Comuni affidatari del servizio di trasporto con provvedimento del Direttore Regionale Trasporti.

La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino della Regione.

Avverso la presente deliberazione ~~ai sensi della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 47~~ è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.L.)

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO  
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 17 SET. 2009

